



Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Udine

Comune di Pavia di Udine

ELABORATO

SIC

Piano Regolatore Generale Comunale Var. n.55

NON SIGNIFICATIVITA' RN 2000

AMMINISTRAZIONE DI PAVIA DI UDINE:

Sindaco

Prof. Beppino Govetto

UFFICIO TECNICO:

Responsabile

Dott.sa Serena Mestroni

Adozione

DCC n. del .../.../....

Approvazione

DCC n. del .../.../....

Giugno 2022

ppc udine
ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
ramo gianluca
albo sez. A/B - numero 1730
pianificatore

PROGETTISTA:

Dott. Pianificatore Gianluca Ramo

Introduzione	3
Norme e procedure	4
Ambito di Intervento	6
NORME ATTUALI.....	12
PIANO STRUTTURA	17
CONTENUTI DELLA VARIANTE	20
MODIFICHE CARTOGRAFICHE - AREA 01	21
MODIFICHE NORMATIVE - AREA 01	25
MODIFICHE CARTOGRAFICHE - AREA 02	27
MODIFICHE NORMATIVE - AREA 02	30
Complementarietà con altri Piani e Progetti.....	38
Siti potenzialmente interessati.....	39
Uso delle risorse naturali / interazione con gli habitat interessati	40
Rifiuti, Inquinamento e effetti riferiti alle sostanze e alle tecnologie.....	41
Sintesi degli elementi ambientali analizzati	42
Conclusioni	43

Introduzione

La presente relazione tratta dell'esclusione dalla verifica di significatività dell'incidenza (VINCA) della "Variante numero 55 al PRGC di Pavia di Udine" sui siti Natura 2000 ZSC, ZPS e SIC ai sensi di quanto stabilito dal DPR 357/1997, dal DPR 120/2003 e dalla DGR FVG 1323/2014.

Si precisa che sia la Variante Generale numero 47 del Comune di Pavia di Udine è stata assoggetta alla Valutazione di Incidenza e che la Variante puntuale 49 è stata predisposta la relazione semplificata relativa al SIC.

Norme e procedure

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, ovvero ZSC (Zone Speciali di Conservazione), SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva comunitaria "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. La Delibera di Giunta Regionale FVG n. 1323 dell'11 luglio 2014, e relativi allegati, ha disposto indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti, interventi, illustrato indicazioni tecnico-operative per la predisposizione della documentazione relativa alle procedure in materia di valutazione di incidenza e ritenuto di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza, i piani e i progetti elencati nell'apposito Allegato C della Delibera.

Si elencano di seguito i casi che la DGR FVG 1323/2014 esclude dalla procedura di VINCA:

- i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;
- modifiche alle norme relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi;
- modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione di incidenza;
- varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in piani sovraordinati o progetti, o varianti per la reiterazione del vincolo stesso;
- rettifiche degli errori materiali.

Nell'Allegato A, articolo 2, viene specificato che sono soggetti alla procedura di verifica di significatività di incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:

- i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che rientrano nell'art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;
- i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000;
- i progetti e gli interventi la cui area di insediamento ricade anche parzialmente in un Sito Natura 2000 o che risulta con esso confinante e che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990;
- i progetti e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990 la cui area di insediamento non ricade e

non è confinante con un Sito Natura 2000, ma ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale, come definita al punto 1.


Per interferenza funzionale si intende “effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull’area SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete ecologica). I piani di gestione definiscono le aree o i criteri di interferenza funzionale specifici per ciascun sito. Nelle more dell’adozione dei piani di gestione le interferenze funzionali vengono valutate caso per caso, sulla base di criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.” Allegato A Art. 1.

Nel medesimo Allegato A, articolo 3 viene specificato, tra le altre, che il Servizio valutazioni ambientali è competente per la procedura di verifica di significatività dell’incidenza dei piani che rientrano nell’ambito di applicazione della VAS e per la procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.

Ambito di Intervento

Le modifiche cartografiche e normative riguardano sia una zona di tipo B1 in centro a Percoto che una zona di tipo A2b in località Persereano come previste nel PRGC vigente.


Nella cartografia sottostante si localizzano i due ambiti interessati dalla presente variante.




Ambiti di interesse:

- 1) Zona a destinazione residenziale su via Aquileia in centro a Percoto classificata attualmente come zona omogenea di tipo B1 per un'estensione di 1.910 mq ove insiste un immobile di 1000 mq di superficie coperta;
- 2) Zona a destinazione di Centro Storico in parte identificata come zona di tipo A2b (assoggettata a scheda specifica) ed in parte classificata come zona di tipo A7 Aree inedificabili di centro storico.

INQUADRAMENTO DEI DUE AMBITI INTERESSATI DALLA MODIFICA.




PUNTO 1



Ambito di intervento numero 01 con evidenziato il perimetro di riferimento

PUNTO 2



Ambito di intervento numero 02 con evidenziato il perimetro di riferimento

NORME ATTUALI

Le norme attuali disciplinano le due aree identificandole come ZONA OMOGENEA A2b e ZONA OMOGENEA B1 e prevedono la seguente disciplina.

ART. 7.5 - SOTTOZONA A2b (vedasi scheda allegata).

Nella sottozona A2b, individuata a Persereano sono ammessi gli interventi indicati nell'allegata scheda in scala 1:1000 e di seguito precisati:

- a) demolizione obbligatoria dei fabbricati accessori esistenti nell'attigua zona A2 e indicati nella scheda con le lettere A-B-C;*
- b) nuova costruzione dei fabbricati indicati nella scheda con le lettere D-E, destinati a locali di servizio (ricovero automezzi, centrale termica, spogliatoi della piscina, depositi, ecc.) nel rispetto dei seguenti parametri:*

*SC max 225 mq per il fabbricato D
 300 mq per il fabbricato E*

H max 3,00 m alla gronda

Pilastrini In mattone a vista o in pietra a vista

Tamponamenti murari esterni La finitura esterna sarà, a scelta, in mattone a vista, in pietra a vista, in intonaco tinteggiato nei colori delle terre

Tetto A quattro falde in struttura lignea almeno per lo sporto di gronda, con mantello in coppo laterizio

Grondaie e pluviali A sezione tonda

Torrette di camino Di foggia tradizionale ovvero in tubo di rame a sezione circolare


Serramenti esterni in legno a vista, in legno, plastica, acciaio, alluminio nei colori bianco, verde, marrone, a scelta

Aree scoperte Le aree scoperte destinate al transito e alla sosta delle persone e degli automezzi saranno finite con ghiaietto, acciottolato, pietra naturale, porfido, a scelta

Aree di parcheggio Per le aree di parcheggio e relativa viabilità di servizio è ammesso l'uso di e viabilità di pavimentazioni in elementi autobloccanti di cemento che consentono l'inerbimento dell'area servizio

È ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici ai sensi della LR 19/2009 Art. 16 lett. q), nelle aree non sottoposte al Vincolo di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs 42/2004 e smi; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.

Sono ammessi interventi destinati ad uso viabilità, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali se di iniziativa pubblica; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate; gli interventi ammessi devono prevedere l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per le aree a parcheggio, conformemente alla natura dei suoli sottostanti e compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei parcheggi stessi e con la funzionalità degli spazi e delle infrastrutture.



LEGENDA



EDIFICI DA DEMOLIRE
mc 920 (VOL.) o mq 177 (S.C.)



INVILUPPO MAX EDIFICI
DI NUOVA COSTRUZIONE

ZONA A7

ZONA Ep

ZONA A2

ZONA A1

ZONA A2

**SOTTOZONA
A2b**

ZONA A2

La norma sopra riportata è corredata dalla predisposizione di una scheda che ne determina il proprio sviluppo.

Si precisa che l'obiettivo della scheda è gestire la riqualificazione dell'intera area in relazione anche alla limitrofa zona di tipo A2, e nello specifico si prevede la demolizione degli immobili di cui alle lettere A – B – C e la contestuale edificazione degli immobili di cui alle lettere D e D.

Si precisa che l'edificio D è già realizzato mentre gli edifici A, B e C sono già stati demoliti.

ART. 8.1 - ZONA OMOGENEA B1 (Zona di completamento residenziale intensivo)

8.1.1 - Caratteristiche

Interessa ambiti di recente edificazione, del tutto o in parte edificati a prevalente uso residenziale.

8.1.2 - Attuazione

Intervento diretto come da articoli 16, 17, 18, 19 della L.R. 19/2009.

8.1.3 - Destinazione di uso

1. Residenziale
2. Servizi
3. Alberghiera
4. Recettiva complementare
5. Direzionale escluse le attività ricreative e di ricerca tecnico-scientifica di cui all'art. 5.e)1) ed e)4) della L.R. 19/09
6. Commerciale
7. Minute attività artigianali
8. Viabilità, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali di iniziativa pubblica; gli interventi ammessi devono prevedere l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per le aree a parcheggio, conformemente alla natura dei suoli sottostanti e compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei parcheggi stessi e con la funzionalità degli spazi e delle infrastrutture.

8.1.4 - Interventi ammessi

1. Nuova costruzione
2. Ampliamento
3. Ristrutturazione edilizia
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria

8.1.5 - Indici urbanistici ed edilizi

IF max	2,50 mc/mq
SC max	40% del lotto di pertinenza
H max	10,50 m e comunque non superiore a quella degli edifici circostanti
DE min	10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 6,00 m tra pareti cieche contrapposte Nel caso di ristrutturazione purché non comportante la demolizione con successiva ricostruzione: uguale alla esistente se inferiore a 10,00 m
DC min	Dai confini laterali zero o non minore dell'altezza del fabbricato Dal confine posteriore min. 6,00 m
DS min	A filo strada o non minore dell'altezza del fabbricato. Considerate le preesistenze il

Comune può imporre un distacco stradale diverso al fine del miglior esito funzionale e formale

Parcheggi privati e/o 1 mq ogni 10 mc di volume edificato ad uso residenziale autorimesse

Parcheggi per Valgono le norme della L.R. 29/05 con part. rif. all'art. 18 della medesima legge e all'art. attività commerciali 21 del suo Regolamento di attuazione

8.1.6 - Immobili già edificati

Gli immobili già edificati alla data di approvazione della presente variante al P.R.G.C., con indici fuori norma rispetto a quelli previsti possono essere oggetto degli interventi 7.1.4.4, 7.1.4.3 purché non comportanti la demolizione con successiva ricostruzione.

Nel caso degli interventi 7.1.4.1 dovranno essere rispettati gli indici di zona.

L'intervento 7.1.4.2 non è ammesso.

8.1.7 - Sistemazione delle aree libere

Le aree libere possono essere sistemate a verde e per ricavare parcheggi pubblici o privati. Il patrimonio arboreo deve essere conservato e potenziato.

Le rampe carrabili dovranno prevedere un tratto pianeggiante lungo non meno di m 4,00 in corrispondenza dell'innesto sulla strada pubblica.

8.1.8 - Recinzioni

Sul fronte stradale la recinzione dovrà armonizzarsi con le caratteristiche formali del sito. Sono comunque escluse le recinzioni in rete.

Sui confini laterali e posteriore, quando la zona confini con la zona A, la recinzione sarà conforme a quanto prescritto per detta zona, negli altri casi può essere realizzata con qualsiasi materiale e con altezza non superiore a m 2,00.

8.1.9 - Area di zona B1 sita a Lauzacco al foglio 28 mappali 39/40/41

L'edificabilità è soggetta all'approvazione di un P.A.C. nel rispetto delle seguenti prescrizioni ed indici:

Volume max 4.500 mc

Edificabile

SC max 600 mq

H max 8,00 m e comunque non superiore a quella dei fabbricati attigui di valenza storico-ambientale

DE min 10,00 m o non inferiore all'esistente

DC min Da confini laterali: zero o come l'esistente; da confine posteriore: 6,00 m

DS min 10,00 m

Parcheggi privati e/o 1 mq/10 mc di volume residenziale costruito autorimesse

Il parcheggio pubblico e la pista ciclabile, previsti sul fronte strada sono a carico del P.A.C.; e, su richiesta, saranno ceduti al Comune a titolo gratuito.

Le caratteristiche formali dell'edificio dovranno essere conformi alle norme previste per le zone APR.

Il piano terra dell'edificio dovrà essere destinato, per una superficie non inferiore a 150 mq ad attività parrocchiali o per attività sociali (sale da riunione, sale per associazioni, ecc.).

La convenzione, oltre al Park e alla pista, potrà regolamentare la cessione e/o l'uso degli spazi destinati a servizio ricavati anche ai piani superiori.

Il corpo di fabbrica di progetto dovrà mantenere l'allineamento dell'edificio esistente verso il fronte strada.

8.1.10 - Ambiti compresi nel vincolo della D.Lgs. 42/04 art.142

Non sono soggetti a vincolo gli edifici e le aree che alla data del 06/09/1985 erano classificati in zona B.

Poiché le aree di zona B, comprese nel vincolo della Roggia di Palma, sono molto lontane dalla roggia non sembra necessaria la previsione di norme più restrittive.

La zona di tipo B1 si manifesta come zona a carattere residenziale in cui sono possibili anche ulteriori destinazioni d'uso, tra le destinazioni d'uso sono comprese anche la attività artigianali ove compatibili con la residenza (come riportato al punto 7. Del comma 8.1.3 dell'articolo 8.1 in cui si fa riferimento alle "*minute attività artigianali*").

PIANO STRUTTURA


Le modifiche introdotte con la presente Variante al PRGC non modificano gli obiettivi e le strategie del PRGC vigente e si pongono in linea con i contenuti.

Le due aree sono identificate nel piano struttura come segue:


- AREA 01 = area a destinazione residenziale
- AREA 02 = zona di centro storico che comprende sia la zona ad oggi di tipo A2b che la zona in estensione prevista dalla presente variante

Rispetto al Piano Struttura l'area 01 mantiene le caratteristiche di zona residenziale e ne vengono solo dettagliate le destinazioni d'uso limitando le attività artigianale nel rispetto dei relativi Obiettivi e Strategie.

Rispetto al Piano Struttura l'area 02 si estende sempre all'interno del perimetro individuato come centro storico nel rispetto dei relativi Obiettivi e Strategie.



Il Piano Struttura individua l'AREA 01 come AMBITO URBANO in parte consolidato e in parte da tutelare. La modifica, come descritto nei successivi capitoli, si pone nel rispetto dei contenuti del Piano Struttura anche in riferimento agli obiettivi e alle strategie.



Il Piano Struttura individua l'AREA 02 come AMBITO URBANO DA TUTELARE localizzato nei pressi del centro storico; l'AREA 02 è interamente classificata come AMBITO URBANO sia per l'attuale parte in A2b che per la parte zonizzata come A7 che sarà oggetto di modifica.

La modifica, come descritto nei successivi capitoli, si pone nel rispetto dei contenuti del Piano Struttura anche in riferimento agli obiettivi e alle strategie.


CONTENUTI DELLA VARIANTE

La presente variante comporta modifiche di tipo cartografico e modifiche di tipo normativo, in sintesi:

- Si individua graficamente una sub-zona di tipo B1.1 (AREA 01) a cui in normativa corrispondono specifiche prescrizioni che ne impediscono le minute attività artigianali a favore della possibilità di prevedere depositi a condizione che non siano funzionali alle attività commerciali e artigianali. In questo modo si toglie il legame diretto con l'attività permettendo la presenza di un deposito/magazzino ma senza funzioni operative;
- Si stralcia la SCHEDA A2b allegata alle norme del PRG:
 - eliminando le prescrizioni per le sue parti già attuate si toglie l'obbligo di effettuare un piano attuativo congiunto tra i due differenti ambiti;
 - mantenendo le indicazioni specifiche per l'area in cui ad oggi insiste l'edificio identificato come D;
 - modificando la restante parte di zona ad oggi di tipo A2b attribuendogli un rapporto di copertura pari a quello già previsto nella scheda e ampliando la zona di interesse come da allegati grafici;
 - inoltre per la zona A2b si prevede la modifica dell'altezza ammissibile da 3 metri a 5,5.
 - Nella suddetta zona sono ammessi edifici ad un solo piano e che abbia la destinazione d'uso magazzino e/o deposito.

Si rimanda al capitolo MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE per l'illustrazione concreta di che cosa comportano tali interventi di Variante.

MODIFICHE CARTOGRAFICHE - AREA 01



STATO DI FATTO PRG VIGENTE (evidenziato il perimetro di riferimento)

MODIFICHE NORMATIVE - AREA 01

Di seguito si espongono le modifiche normative redatte in forma comparata.

Con la dicitura [...omissis...] ci si riferisce a tutti gli articoli e i commi che sono rimasti invariati, mentre in rosso le modifiche inserite e in rosso barrato le parti stralciate

La modifica comporta l'eliminazione della destinazione d'uso MINUTE ATTIVITA' ARTIGIANALI e la possibilità di prevedere DEPOSITI/MAGAZZINI a condizione che non abbiano una funzione attiva in relazione diretta con le ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI.

ART. 8.1 - ZONA OMOGENEA B1 (Zona di completamento residenziale intensivo)

8.1.1 - Caratteristiche

[...omissis...]

8.1.2 - Attuazione

[...omissis...]

8.1.3 - Destinazione di uso

[...omissis...]

8.1.4 - Interventi ammessi

[...omissis...]

8.1.5 - Indici urbanistici ed edilizi

[...omissis...]

8.1.6 - Immobili già edificati

[...omissis...]

8.1.7 - Sistemazione delle aree libere

[...omissis...]

8.1.8 - Recinzioni

[...omissis...]

8.1.9 - Area di zona B1 sita a Lauzacco al foglio 28 mappali 39/40/41

[...omissis...]


8.1.10 – Area di zona B1 indicata con lettera B1.1

In tale area non sono ammesse attività quali “Minute attività artigianali” come previsto per le altre zone di tipi B1, al contempo sono ammessi depositi/magazzini non funzionali o in relazione diretta con le attività commerciali e artigianali.


~~8.1.10~~ 8.1.11- Ambiti compresi nel vincolo della D.Lgs. 42/04 art.142

[...omissis...]

MODIFICHE CARTOGRAFICHE - AREA 02



STATO DI FATTO PRG VIGENTE (evidenziato il perimetro di riferimento)




MODIFICHE NORMATIVE - AREA 02

Di seguito si espongono le modifiche normative redatte in forma comparata.

Con la dicitura [...omissis...] ci si riferisce a tutti gli articoli e i commi che sono rimasti invariati, mentre in rosso le modifiche inserite e in rosso barrato le parti stralciate

La modifica comporta:

- l'eliminazione della SCHEDA allegata alle NT riguardante la zona A2b poiché riferita anche ad immobili esterni all'ambito per i quali la previsione di demolizione risulta già essere attuata;
- la classificazione di una zona di tipo A2b.1 con la disciplina derivante da suddetta scheda (1.150 mq);
- la classificazione di una zona di tipo A2b.2 avente un proprio rapporto di copertura come da previsione della scheda A2b vigente per la quale si prevede una sua estensione (4.000 mq);
- Tale rispetta le caratteristiche definite dal PURG riferite alle zone omogene di tipo A prevedendo un limite massimo per le nuove edificazioni del 30% di Superficie coperta (come già da PRGC vigente) limite inferiore al 50% a quanto previsto dal PURG; inoltre tale zona ha un indice inferiore ai 5 mc/mq come indicato dal PURG;
- L'eliminazione di una porzione di zona A2b e la sua trasformazione in zona "A7 Aree inedificabili di centro storico" come da stato di fatto (1.150 mq)



ART. 7.5 - SOTTOZONA A2b (vedasi scheda allegata):

Nella sottozona A2b, individuata a Persereano sono ammessi gli interventi indicati nell'allegata scheda in scala 1:1000 e di seguito precisati:

~~a) demolizione obbligatoria dei fabbricati accessori esistenti nell'attigua zona A2 e indicati nella scheda con le lettere A-B-C;~~

b) nuova costruzione dei fabbricati indicati nella scheda con le lettere D-E, destinati a locali di servizio (ricovero automezzi, centrale termica, spogliatoi della piscina, depositi, ecc.) nel rispetto dei seguenti parametri:

SC max 225 mq per il ~~fabbricato D~~ fabbricato in zona A2b.1
 ~~300 mq~~ 30% di SC max per il ~~fabbricato E~~ fabbricato in zona A2b.2

H max 3,00 m alla gronda per il fabbricato in zona A2b.1
 5,50 m alla gronda per il fabbricato in zona A2b.2

Pilastrini In mattone a vista o in pietra a vista

Tamponamenti murari esterni La finitura esterna sarà, a scelta, in mattone a vista, in pietra a vista, in intonaco tinteggiato nei colori delle terre

Tetto A quattro falde in struttura lignea almeno per lo sporto di gronda, con mantello in coppo laterizio

Grondaie e pluviali A sezione tonda

Torrette di camino Di foggia tradizionale ovvero in tubo di rame a sezione circolare

Serramenti esterni in legno a vista, in legno, plastica, acciaio, alluminio nei colori bianco, verde, marrone, a scelta

Aree scoperte Le aree scoperte destinate al transito e alla sosta delle persone e degli automezzi saranno finite con ghiaietto, acciottolato, pietra naturale, porfido, a scelta

Aree di parcheggio Per le aree di parcheggio e relativa viabilità di servizio è ammesso l'uso di pavimentazioni in e viabilità di elementi autobloccanti di cemento che consentono l'inerbimento dell'area servizio

È ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici ai sensi della LR 19/2009 Art. 16 lett. q), nelle aree non sottoposte al Vincolo di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs 42/2004 e smi; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.

Sono ammessi interventi destinati ad uso viabilità, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali se di iniziativa pubblica; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate; gli interventi ammessi devono prevedere l'utilizzo di pavimentazioni

permeabili per le aree a parcheggio, conformemente alla natura dei suoli sottostanti e compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei parcheggi stessi e con la funzionalità degli spazi e delle infrastrutture.

DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD

A fronte della tipologia di modifica introdotta non è necessaria la valutazione relativa al calcolo delle aree a standard tale tematiche non sono oggetto della presente variante.

LEGGE REGIONALE 05/2007 ART. 63 SEXIES

Essendo la presente variante classificabile come Variante di livello comunale ai sensi dell'Art. 63 sexies della LR 05/2007, si ritiene utile procedere con la verifica della rispondenza ai criteri previste per legge.

Come previsto della LR 05/2007 si predispone una specifica descrizione finalizzata all'illustrazione dei contenuti della Variante in relazione all'Art. 63 sexies della medesima legge.

“Legge Regionale 05/2007 - Art. 63 sexies disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;

b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;

j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;

k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.”

Di seguito si espongono le valutazioni effettuate

Il Comune di Pavia di Udine è dotato di Piano Struttura	Rispetto degli Obiettivi e delle strategie
Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto a)	Rispetto della condizione.
Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto a) senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H	Rispetto della condizione anche se non interessata direttamente dalla presente Variante Non si consuma suolo e non si trasformano zona di tipo AGRICOLO in zona antropizzate o edificabili.
l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sottozone	Condizione non interessata dalla presente Variante
le modifiche alle norme di attuazione con le modalità definite alla lettera c)	Rispetto della condizione
l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore	Condizione non interessata dalla presente Variante
l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti	Rispetto della condizione
l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità e delle altre tipologie di cui alla lettera f)	Condizione non interessata dalla presente Variante
la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;	Condizione non interessata dalla presente Variante
le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;	Condizione non interessata dalla presente Variante
il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;	Condizione non interessata dalla presente Variante
l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani	Rispetto della condizione

struttura	
Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto k)	Rispetto della condizione
il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione secondo le caratteristiche definite al punto l)	Condizione non interessata dalla presente Variante

A conclusione delle presenti valutazioni si riconduce la presente variante tra le casistiche indicate dall'Art. 63 sexies "disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici" riconducendo la variante stessa tra le varianti di livello comunale.

Complementarietà con altri Piani e Progetti


La variante è redatta nel rispetto dei piani sovraordinati sia territoriali, sia generali che di settore, rispettando inoltre la normativa vigente e aggiornando il PRGC con le disposizioni in materia previste della LR 19/2009 Art. 16 lett. q) e incentivando la riqualificazione energetica.

Siti potenzialmente interessati

Per le valutazioni elaborate sono state indagate le seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000:

- Sito di Importanza Comunitaria IT3320029 denominato “Confluenza Fiumi Torre e Natisone”

Le altre aree appartenenti alla Rete Natura 2000 distano almeno 5 km dal confine comunale.



Inquadramento territoriale in rapporto con l'ARIA e il SIC più prossimo

	Distanza tra le aree oggetto di modifica a i siti da tutelare	Relazione o vettori tra con le aree oggetto di modifica a i siti da tutelare
ARIA N. 16 TORRENTE TORRE	500 metri	Nessun vettore e nessuna relazione tra le aree oggetto di modifica e le aree di tutela.
IT3320029 “Confluenza Fiumi Torre e Natisone”	550 metri	Nessun vettore e nessuna relazione tra le aree oggetto di modifica e le aree di tutela.

Tra le aree oggetto di modifica e le zone da tutelare si frappono l'abitato di Percoto e si frappono un reticolo viario che funga da barriera.

Uso delle risorse naturali / interazione con gli habitat interessati

A fronte delle modifiche introdotte si può dunque affermare che le variazioni non incidono significativamente nell'uso delle risorse e rispetto agli habitat interessati.

Come parte conclusiva delle valutazioni prodotte si elencano i principali aspetti riferiti alle interferenze e agli effetti attesi:

- In riferimento alla frammentazione o alla perdita di superficie di habitat e di habitat di specie è possibile stabilire che le modifiche introdotte dalla Variante al PRGC comporta effetti capaci di incidere negativamente e far ridurre l'estensione degli habitat, ne per gli habitat prioritari ne per quelli non prioritari; inoltre è possibile stabilire che la variante nel suo complesso non produce effetti capaci di incidere sul grado di frammentazione e sull'isolamento del Sito;
- In riferimento alla perdita di specie di interesse conservazionistico, alla perturbazione nei confronti delle specie, della flora e della fauna e alla possibilità di diminuzione delle densità di popolazione è possibile affermare che le modifiche introdotte dalla Variante al PRGC non produce effetti capaci di intervenire in modo negativo o dannoso su questi aspetti;
- La Variante al PRGC non produce effetti o incidenze in riferimento all'alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli;
- La Variante al PRGC non produce incidenze o interferenze che possano incidere sullo stato di conservazione degli habitat e non produce incidenze o interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti.

Considerata l'entità della variante al Piano, considerata la distanza con i siti di interesse, considerata l'assenza di relazione tra la sede del progetto e gli stessi, ed a fronte delle analisi compiute sia sul progetto che sulle aree tutelate dalla Direttiva Habitat, è possibile escludere che vi siano danni ed effetti negativi sulle aree di tutela, sugli habitat presenti e sulle condizioni delle specie presenti nel SIC.

Di seguito si riporta la tabella valutativa specifica per evidenziare la correlazione tra la modifica proposta e il sito appartenente alla Rete Natura 2000 e le aree tutelate.

Nel complesso delle modifiche introdotte è possibile affermare che non sono stati individuati impatti derivanti dalla presente Variante al PRGC, e nello specifico:

- non si rileva danneggiamento o degrado dell'habitat o eventuale frammentazione
- non si rileva riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie in riferimento alla flora
- in riferimento alla flora non si rilevano possibili perturbazioni delle specie
- per quanto riguarda la fauna non si evidenzia una possibilità di riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie o eventuale perturbazione alle specie.

Rifiuti, Inquinamento e effetti riferiti alle sostanze e alle tecnologie

Nella valutazione complessiva è possibile affermare che le modifiche introdotte non incidano sul carico di rifiuti del Comune, le modifiche non contribuiscono ad aumentare il carico di rifiuti ad oggi prodotti.

Per quanto riguarda l'inquinamento non sono da segnalare effetti, elementi di alterazione o influenze peggiorative rispetto allo stato attuale ma si precisa che la previsione di utilizzo di impianti fotovoltaici ove prima non era possibile è sicuramente un passo verso la riqualificazione ambientale, la riqualificazione energetica e l'utilizzo più accorto di risorse energetiche.

Non si segnalano rischi o incidenti riferiti alle sostanze e alle tecnologie derivanti dalle modifiche introdotte dalla presente Variante.

Sintesi degli elementi ambientali analizzati

Si espone di seguito la tabella riassuntiva degli aspetti valutati e indagati in rapporto alla Rete Natura 2000.

Componenti	Elementi/ Aspetti	Effetti /Significatività
Componenti ABIOTICHE	Suolo e sottosuolo	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Aria	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Acqua	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Aspetti geomorfologici	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
Componenti BIOTICHE	Vegetazione	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Sistemi agrari	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Fauna	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Ecosistemi	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
Componenti ECOLOGICHE	Risorse naturali	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Ambiente naturale	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Infrastrutture	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Insedimenti	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare

Conclusioni

È ragionevole quindi affermare che per effetto delle previsioni della variante:

- che non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere attribuita la valenza di alterare in senso negativo fatti ed elementi in condizioni da poter incidere negativamente sugli ambiti dei SIC più prossimi al Comune;
- che non vengono introdotte nel PRGC azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possono interferire con i SIC (ZSC) anzidetti e con gli altri siti ambientali, sopra evidenziati, potenzialmente interessati;
- che, come da indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale FVG n.1323 11/07/2014, e relativi allegati, questo elaborato rileva l'assenza di interferenze funzionali comportanti alcuna incidenza sui Siti medesimi, che l'area interessata dalle modifiche proposte dal Piano non ricade e non è confinante con siti della rete Natura 2000 e che entità e caratteristiche delle modifiche proposte non inducono particolari evidenze di emissioni nocive, definiti rischi naturali e/o artificiali per la salute umana e gli ecosistemi;
- che le modifiche proposte con la presente variante al PRGC non sono correlate con le vulnerabilità delle aree tutelate considerate e conseguentemente è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000;
- che non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti;
- che la presente variante al variante al PRGC non deve essere sottoposta alla procedura di Verifica di Incidenza su ZSC/SIC/ZPS (VINCA).

Conseguentemente alla realizzazione delle Valutazioni presenti all'interno della presente relazione e come previsto dalla normativa vigente, si può escludere che gli interventi previsti dalla Variante al PRG comportino degli effetti negativi tali da modificare lo stato degli habitat o delle specie presenti nei Siti tutelati ai sensi di Rete Natura 2000.

In base agli elementi del piano e agli impatti individuati non si rilevano incidenze significative rispetto al sito e per ciò è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000; pertanto non sono necessarie ulteriori analisi ed approfondimenti.

Possiamo stabilire che gli interventi previsti dalla Variante al PRG sono classificabili tra i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000; possiamo inoltre stabilire con ragionevole certezza scientifica che si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e per questo il progetto rientra nella categoria di progetti per i quali la valutazione di incidenza non è necessaria.

Latisana 07/06/2022

Dott.  **ramo gianluca**
albo sez. A/b - numero 1730
pianificatore

ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine

